

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán)

(93/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 4 marzo 1993 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 22 marzo 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 23 marzo 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán), notificato dalle autorità spagnole alla Commissione in data 4 marzo 1993, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

	<i>(in ecu)</i>
1993	4 260 000
1994	3 621 000
1995	2 982 000
1996	2 343 000
1997	1 704 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.